

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI FARMACIE E PARAFARMACIE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 18, PER L'EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE E MASCHERINE - DD. 223/2021**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a ..... Prov. (...), il ....., e residente a ....., Prov. (...) in Via..... n....., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, in qualità di \_\_\_\_\_<sup>1</sup> dell'impresa.....(P. Iva n. ) \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67<sup>2</sup> del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136*” e successive modificazioni ed integrazioni.

**DICHIARA**

Inoltre, per le finalità dell'art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D. lgs. 6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari conviventi sono:

Cognome	Nome	Luogo/data nascita	Rapporto parentela

Luogo e data:

(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità.

<sup>1</sup> Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, ecc.

<sup>2</sup> Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui all'art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del D.L. n. 306/1992, come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del

c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali debba ritenersi che continuino a svolgere un'attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della L. n. 401/1989.

### **Estratto da D. LGS. 159/2011 e s.m.i.**

#### *Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)*

- La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
  
- La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con

rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

- L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.